



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DI THAILANDIA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 14 DICEMBRE 2022

Art. 43

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono sulla necessita' di cooperare nella protezione dell'ambiente puntando a economie a basse emissioni di carbonio, resilienti, efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, compresa la bioeconomia, dissociando la crescita economica dal degrado ambientale, e di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e promuovere la diversita' biologica in quanto base per lo sviluppo delle generazioni attuali e future. 2. Le parti convengono che la cooperazione in materia di risorse ambientali e naturali favorira' l'uso efficiente delle risorse, nonche' la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. Nel corso della cooperazione le parti si adopereranno per attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali pertinenti in materia di ambiente, compreso l'accordo di Parigi. 3. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione per la tutela dell'ambiente, specificamente per quanto riguarda:

- a) la promozione della consapevolezza ambientale e del buon governo ambientale con un maggiore, attivo coinvolgimento delle comunita' locali negli sforzi per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
- b) la transizione verso un'economia circolare per garantire un consumo e una produzione sostenibili, la massima efficienza delle risorse con la minima produzione di rifiuti, in particolare i rifiuti di plastica, per prevenire l'inquinamento marino da plastica e microplastiche;
- c) l'integrazione dei valori dell'ecosistema e della biodiversita' nella pianificazione nazionale e locale, nelle strategie e nei calcoli per ridurre la poverta', e la promozione dell'attuazione degli accordi ambientali multilaterali pertinenti, anche in materia di biodiversita' e commercio internazionale di specie selvatiche;
- d) la protezione, la conservazione e il ripristino delle terre e dei suoli e la gestione sostenibile delle terre finalizzata a un mondo esente dal degrado del suolo;
- e) la cooperazione verso una gestione sostenibile delle foreste e un migliore governo forestale, anche in termini di contributo alla cooperazione regionale per contrastare i disboscamenti illegali e il relativo commercio di legname, la deforestazione e il degrado

forestale, anche attraverso la promozione di catene di approvvigionamento a deforestazione zero nei prodotti agricoli di base, la promozione della conservazione, dell'imboschimento, del rimboschimento, della ricostituzione e del potenziamento degli stock di carbonio delle foreste; tutto cio' puo' comprendere la conclusione di un accordo di partenariato volontario sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio;

f) la gestione efficace dei parchi nazionali cosi' come la designazione e la protezione delle zone ricche di biodiversita' e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunita' locali che vivono all'interno o nei pressi di queste zone e per le specie minacciate e a rischio di estinzione;

g) la protezione e la gestione sostenibile delle risorse costiere e marine, comprese le zone marine protette e l'ambiente;

h) la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di sostanze chimiche, rifiuti solidi ed elettronici e rifiuti marini, di sostanze che riducono lo strato di ozono e di specie minacciate e a rischio di estinzione; la prevenzione dell'inquinamento delle acque, del suolo, dell'aria e acustico;

i) la garanzia di una gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti inclusiva, resiliente e rispettosa dell'ambiente;

j) la promozione della cooperazione nella gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari per garantire la disponibilita', qualita' ed efficienza dell'approvvigionamento idrico;

k) la promozione dell'eco innovazione e delle tecnologie pulite per promuovere e diffondere tecnologie ambientali, prodotti e servizi sostenibili anche attraverso adeguati incentivi fiscali e finanziari;

l) la promozione del ricorso ai sistemi di osservazione della Terra per le questioni ambientali, con relativo sviluppo di capacita' e condivisione delle esperienze.

Versione in vigore dal 30 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno di Thailandia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-61-2026/art-43>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it